



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Soggetti e regole dello Sport

Avv. Domenico Filosa



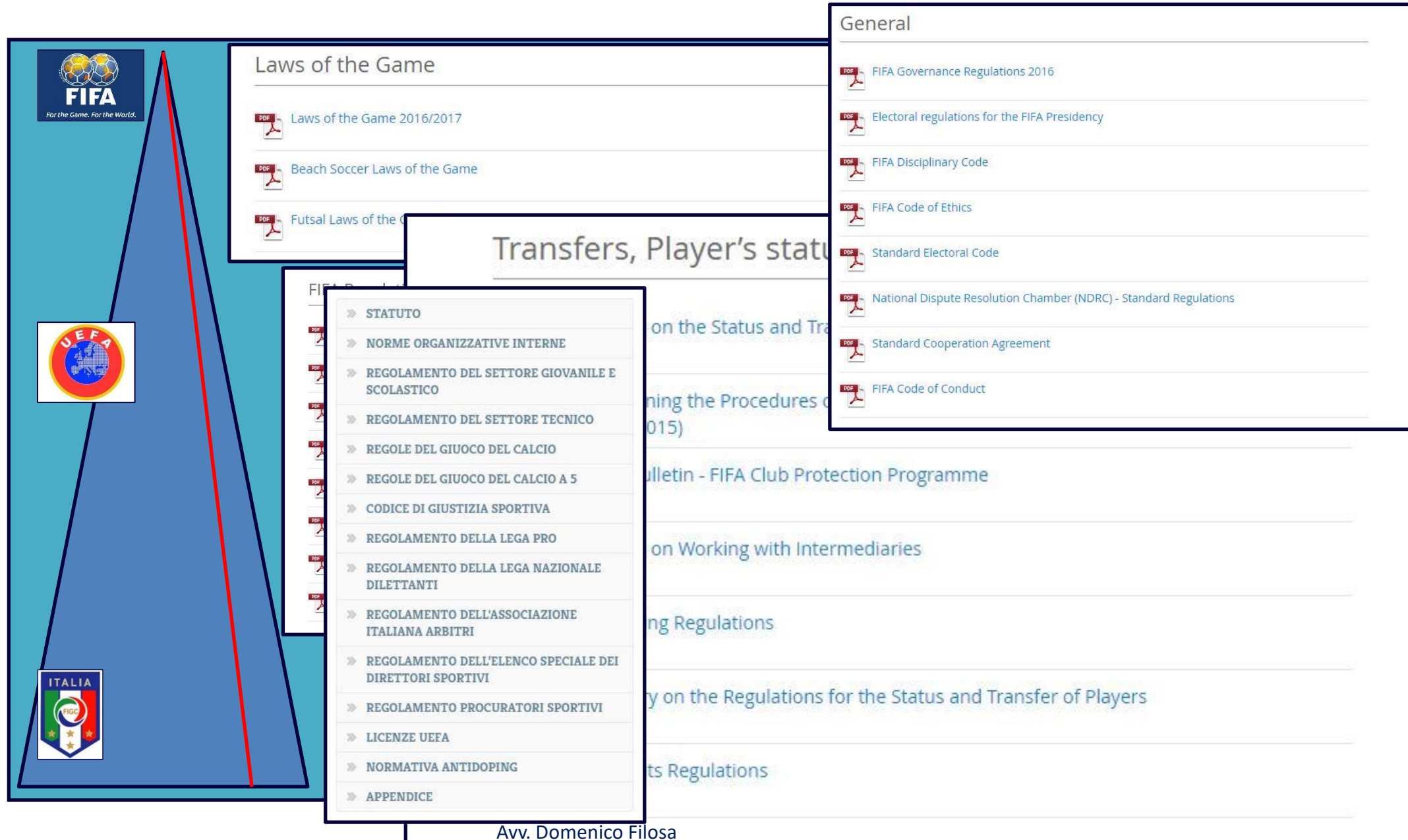


STRUTTURA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

SOGGETTI E REGOLE DELLO SPORT

FIFA RULES E TUTELA DEI MINORI

LA STRUTTURA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO



1. I SOGGETTI DEL MONDO SPORTIVO

CLUB

FEDERAZIONI (e.g. FIGC, FIN, FIT)

LEGHE STRANIERE (e.g. Premier League)

LEGA (e.g. Serie A, Serie B, Lega Pro)

**ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
(e.g. FIFA, UEFA, WADA)**

SPONSOR (endemici e non)

FANBASE (i.e. TIFOSI)

1. I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

Il significato etimologico di **persona** è *maschera teatrale*: i giuristi romani, partendo da questo concetto, elaborarono quello di persona come soggetto giuridico, ossia individuo dotato di diritti propri.

LE PERSONE FISICHE

Lo **statuto del C.O.N.I.** riconosce tre categorie di soggetti:

ATLETI:

Gli atleti entrano a far parte dell'ordinamento sportivo attraverso il **tesseramento: atto formale di adesione** alla **Federazione** di appartenenza, con il quale l'atleta **diventa titolare di rapporti giuridici** tra i quali la conoscenza ed il rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo. Gli atleti vengono inquadrati presso le società sportive e devono **praticare lo sport con lealtà sportiva** ed in conformità alle norme e agli indirizzi del **C.I.O.** e del **C.O.N.I.** .

TECNICI SPORTIVI:

I tecnici sportivi devono esercitare la loro attività con **lealtà sportiva** osservando i principi le norme e le consuetudini dell'ordinamento sportivo tenendo conto della **funzione sociale, educativa e culturale** della loro attività. Essi vengono inquadrati presso le società o l'associazione sportiva, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali e sono tenuti ad esercitare le loro attività ed in conformità alle norme e agli indirizzi del **C.I.O.** e del **C.O.N.I.** e della **Federazione di appartenenza**.

UFFICIALI DI GARA:

Gli ufficiali di gara sono tenuti ad esercitare le loro funzioni con **lealtà sportiva**, in osservanza dei principi di **terzietà** ed **imparzialità** di giudizio. Essi partecipano alle manifestazioni sportive e ne assicurano la regolarità. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi o associazioni della competente Federazione sportiva nazionale.



C.I.O.

GLI ENTI ASSOCIATIVI

- è un **ente sovranazionale**;
- **ne fanno parte gli stati** con il proprio **comitato olimpico nazionale** di riferimento;
- ha sede a Losanna (Svizzera), ed è una **organizzazione non governativa** con lo **scopo di coordinare e gestire lo svolgimento dello sport a livello mondiale**.
- **Organi**: Presidente (con mandato ottennale con rinnovo per ulteriori quattro anni) + Commissione Esecutiva.
- **Funzioni** (di natura tecnico-organizzativa): Redazione del protocollo per i giochi olimpici e relativo programma, Designazione della città ospite dei giochi olimpici, Sovrintendenza dei giochi olimpici, Convocazione del Congresso Olimpico.



C.O.N.I.

- è un **ente di diritto pubblico avente personalità giuridica**;
- sede a Roma e oggetto di vari interventi legislativi nel corso dei decenni (D.Lgs n.15 del 2004 lo identifica come una confederazione delle Federazioni e delle Discipline associate);
- **Funzioni**: organizza e potenzia l'attività sportiva sul territorio nazionale e la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le manifestazioni sportive finalizzate alla preparazione olimpica, tutela della salute degli atleti, predisposizione di misure contro ogni forma di disuguaglianza e violenza, garanzia della giustizia dei procedimenti di giustizia dell'attività sportiva.

3. I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO



FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E LE DISCIPLINE ASSOCIATE

- Come si «riconosce» uno sport?

Il **D.lgs n.242 del 1999** ha riconosciuto alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline associate che ad esse sono equiparate la **natura di associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato**.

Devono ottenere il Riconoscimento del CONI, con il **possesso di determinati requisiti**: Svolgere nel territorio nazionale l'attività sportiva, disporre di un ordinamento statuario ispirato ai principi di democrazia, prevedere delle procedure elettorali ed una composizione degli organi direttivi che garantiscano all'interno di questi ultimi la presenza in misura non inferiore al 30% dei loro componenti di atleti e tecnici sportivi.

In presenza di tali **requisiti**, che debbono **permanere per tutta la vita** dell'associazione pena revoca, il Coni per mezzo del consiglio nazionale, rilascia il riconoscimento cui consegue l'acquisto della personalità giuridica.

Federazioni e Discipline Associate si reggono su norme statutarie (statuto stabilisce le procedure per l'elezione del presidente e degli organi ed è ispirato ai principi dettati dal CONI).

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA



Lo statuto del CONI disciplina gli enti che hanno la funzione di promuovere ed organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative.

Anch'esse dotate di statuto, lo stesso deve stabilire espressamente l'assenza di fine di lucro nonché garantire l'osservanza del principio democratico e di pari opportunità. Gli enti di Promozione sportiva ottengono il riconoscimento dal CONI se in possesso dei seguenti requisiti: possesso di uno statuto, numero di società associazioni sportive affiliate non inferiore a 1000 ed un numero di iscritti non inferiore a 100000, struttura organizzativa in almeno 15 regioni e 70 province, svolto nel campo promozione per almeno 4 anni.

Al riconoscimento consegue un contributo annuale da parte del CONI ed il conseguente controllo da parte della Giunta nazionale circa la destinazione di tali fondi.

4. I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

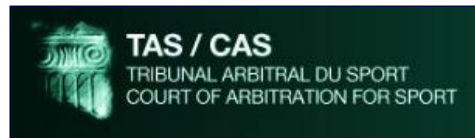
SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE:

Le società e le associazioni sportive sono rette da **statuti** e **regolamenti** ispirati ai principi di democrazia e pari opportunità.

Ai fini del riconoscimento la **sede sportiva** deve essere stabilita **nel territorio italiano**.

Lo **Statuto del CONI** sottolinea che le società e le associazioni *devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport ad alto livello e quello di base, nonché assicurare ai giovani atleti una formazione complementare a quella sportiva.*

ORGANI E STRUTTURA GIUSTIZIA SPORTIVA



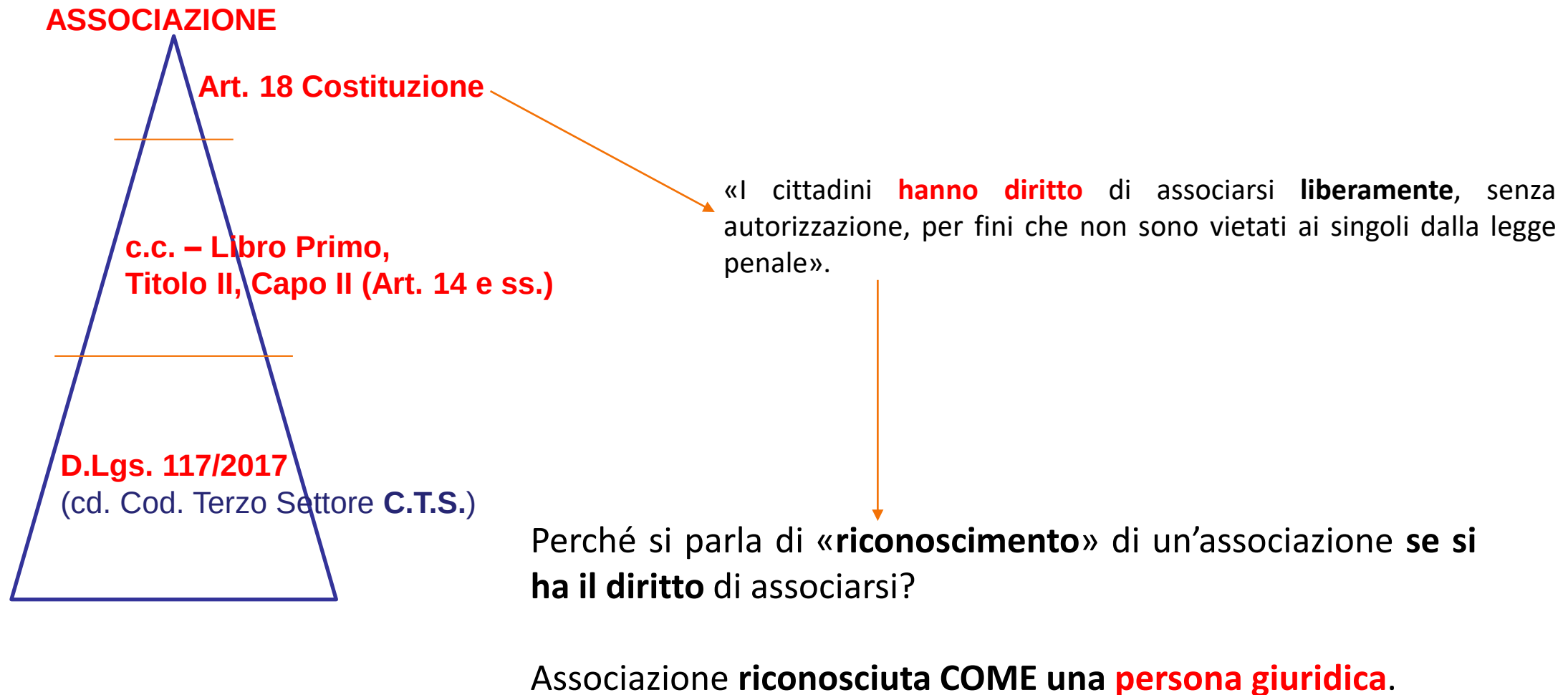
- Cos'è un arbitrato? Dove si appella?
- «Compromesso»?

In tutti i regolamenti federali che trattano della giustizia i primi articoli sono dedicati all'enunciazione di principi finalizzati al rispetto e al regolare svolgimento dell'attività sportiva.

Ad es. nell'**art. 1 del Regolamento F.I.G.C.** si legge:

“Coloro i quali sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

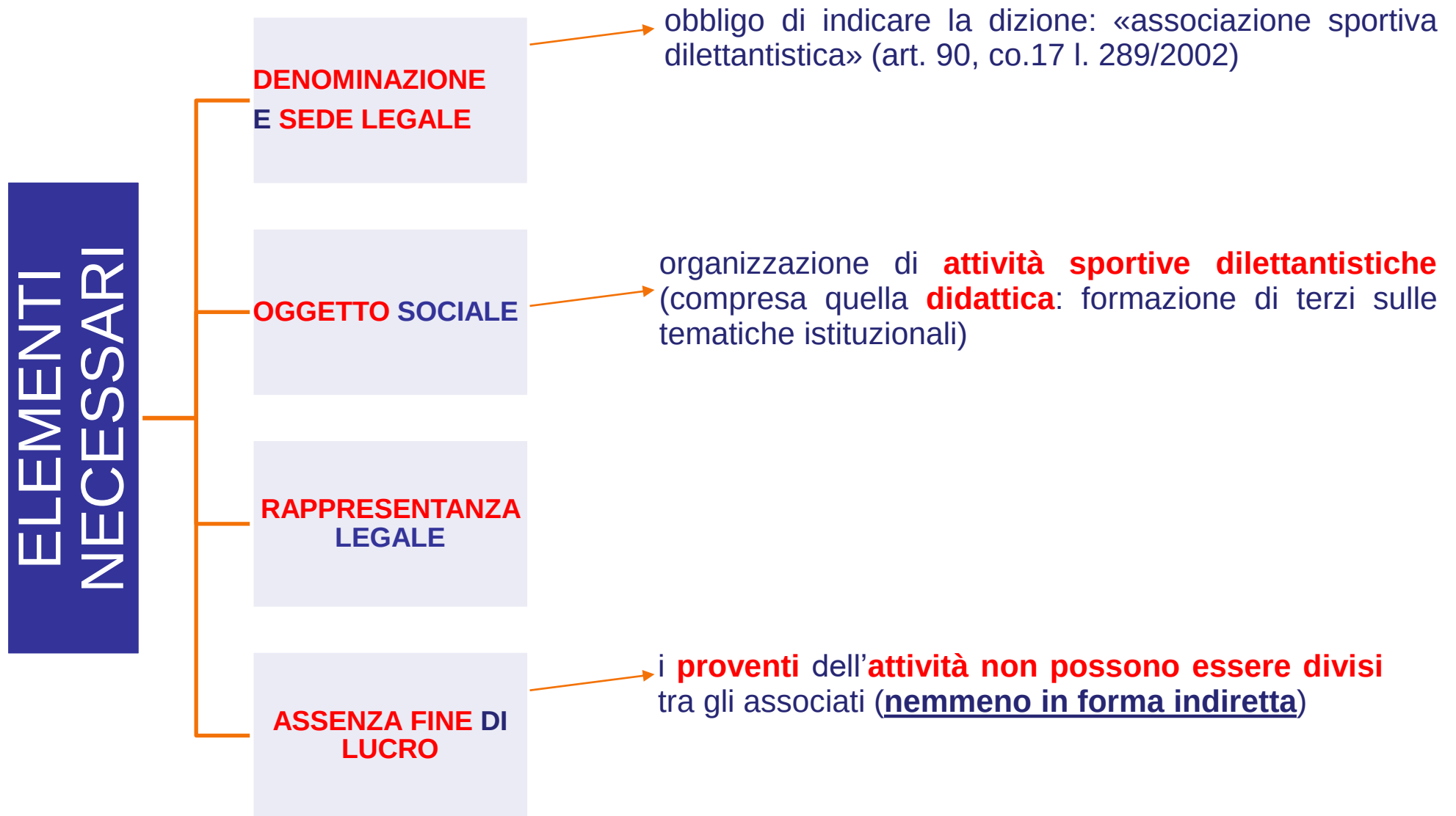
Principi di lealtà e correttezza si pongono a fondamento dell'attività sportiva *latu sensu* fungendo da impalcatura per la lotta contro l'esclusione, la disuguaglianza, la xenofobia, il razzismo ed ogni altra forma di violenza fisica e psicologica.



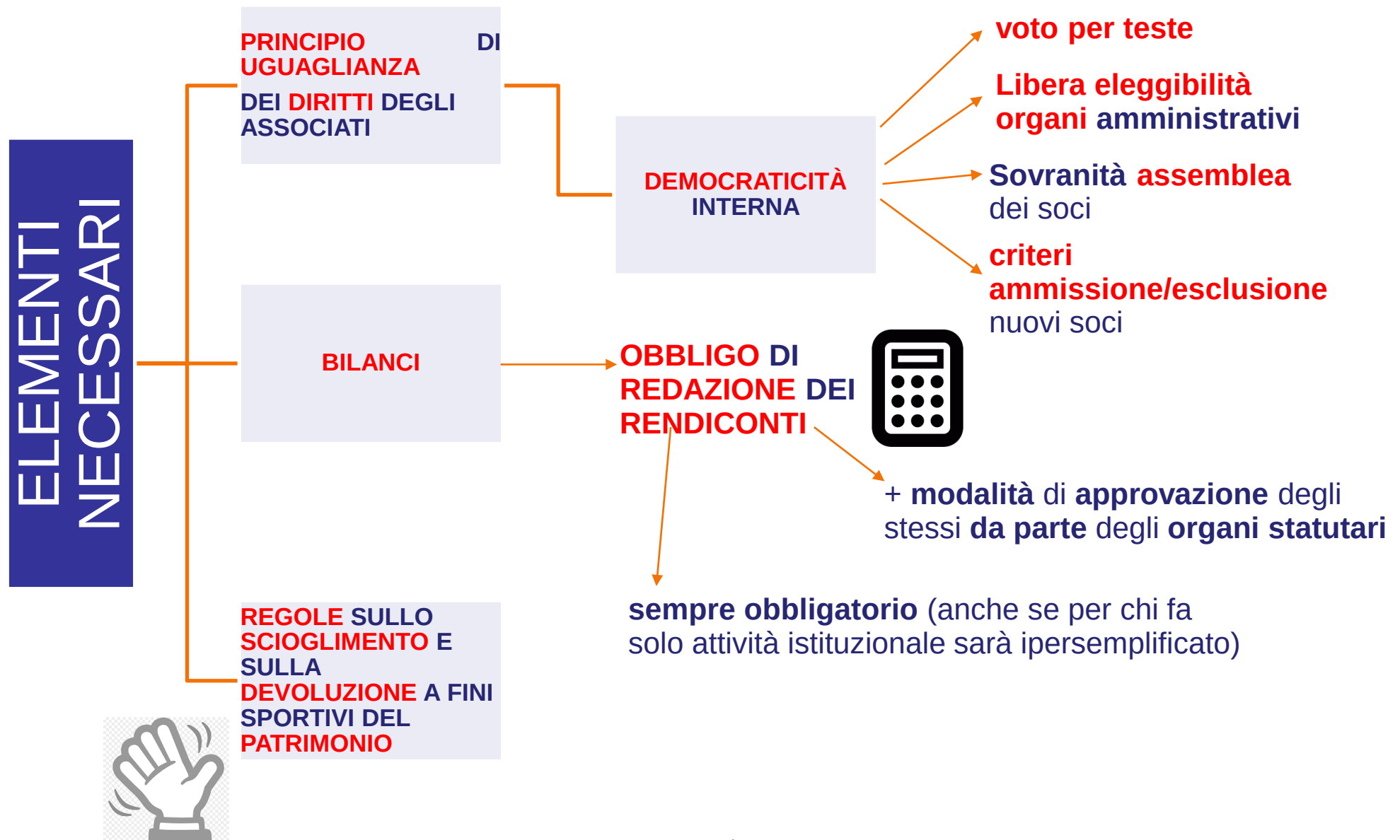
A.S.D. RICONOSCIUTA E NON

RICONOSCIUTA (artt. 14-35 c.c. + D.p.r. 361/2000)	NON RICONOSCIUTA (art. 36 c.c.)
- Sì personalità giuridica; - Autonomia patrimoniale perfetta: patrimonio separato da quello del presidente o dei singoli che agiscono per conto dell'associazione. - Richiesta all'autorità competente (che rilascia attestato di riconoscimento dopo aver verificato il possesso dei requisiti formale (costituzione per atto pubblico presso un notaio) e sostanziale (patrimonio adeguato allo scopo).	- NO personalità giuridica; - Resp. illimitata dei singoli anche con i propri patrimoni personali (art.38 c.c.)

1. LO STATUTO DI UNA A.S.D.



2. LO STATUTO DI UNA A.S.D.



- **Atto costitutivo** (nomina primo direttivo) e **Statuto** (reg. funzionamento);
- **Codice fiscale** e **Partita I.V.A.** (solo se si vuole fare attività **commerciale**);
- **Registrazione** dell'**atto costitutivo** (all'Ag. delle Entrate);
(proprio perché un diritto, **non dovrebbe essere obbligo, nella pratica lo diventa, se si maneggia denaro che non è tassato**: e.g. quote di iscrizione)
- **Modello E.A.S.** (se si vuole fare attività **commerciale**);
- **Iscrizione al C.O.N.I.** (direttamente o tramite federazione).

DOCUMENTI SEMPRE OBBLIGATORI (caldamente consigliati se ass. non riconosciuta):

- **Libro Soci** (elenco da aggiornare regolarmente);
- **Libro Assemblee dei Soci** (almeno una all'anno);
- **Libro verbali Consiglio Direttivo**;
- **Prima nota entrate/uscite** attività **istituzionale** (movimenti di cassa).

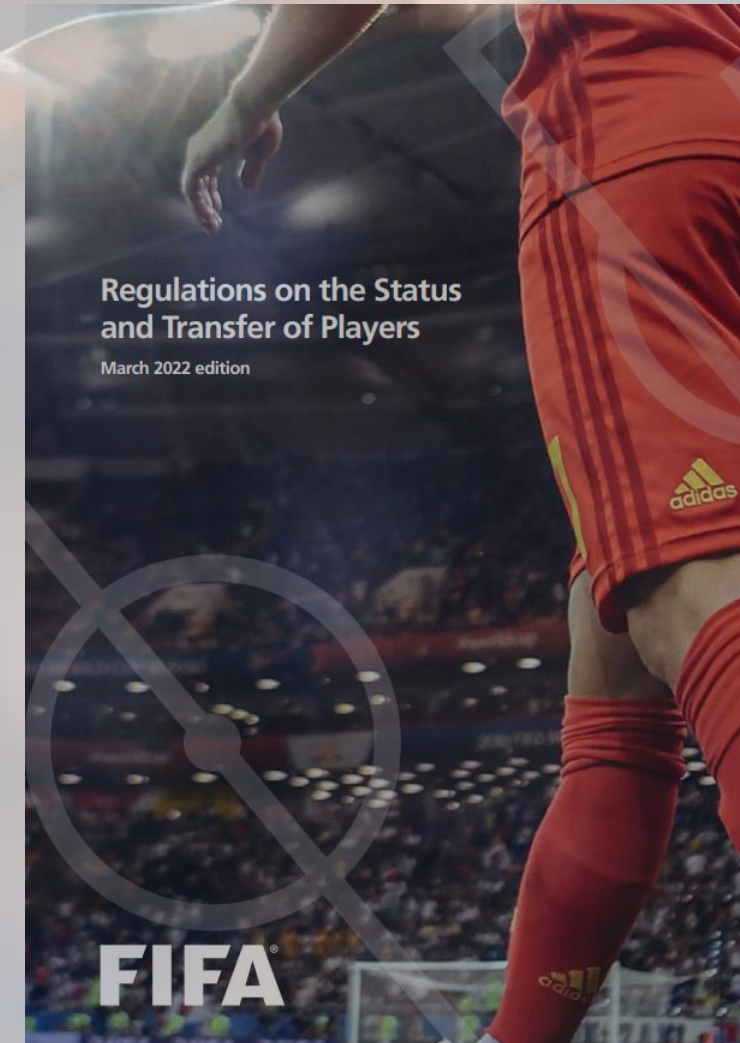
Qualora si svolga anche attività commerciale:

- **Prima nota entrate/uscite** attività **commerciale** (movimenti di cassa);
- **Registri I.V.A.**

2. (ALCUNE DELLE) REGOLE DEL MONDO SPORTIVO

IL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI MINORI

- Si possono acquistare i calciatori minorenni?
- Cosa si intende con l'acronimo TPO?
- Qual è la durata massima del loro contratto?
- Quando può avvenire il primo tesseramento?



1. PREMESSE ED EVOLUZIONE NORMATIVA

Il **trasferimento internazionale dei calciatori stranieri minorenni** costituisce da anni uno degli argomenti di maggiore interesse nel mondo del diritto calcistico.

La materia ha subito negli anni **numeroso riforme regolamentari** che hanno modificato radicalmente le linee guida, i principi normativi e le norme procedurali in relazione al trasferimento di un calciatore minorenne.

3 importanti *step* storici:

1. **Fino al 2009 non vi è stato un regolamento organico sulla materia**, la cui competenza esclusiva in tale ambito spettava alla FIGC che si limitava ad attenersi alle NOIF e ai comunicati ufficiali che annualmente venivano pubblicati.



La **Federazione** di approdo **verificava se:**

- il minore fosse **in Italia lecitamente**;
- avesse un **permesso di soggiorno**;
- fosse **iscritto** regolarmente ad un **istituto scolastico**;
- fosse **assistito da un soggetto** in grado di assolvere agli **obblighi** derivanti dall'esercizio della **responsabilità genitoriale**, nella maggior parte dei casi svolti dal Giudice tutelare del Tribunale avente competenza territoriale.

2. PREMESSE ED EVOLUZIONE NORMATIVA

2. Non essendoci particolari controlli e limitazioni al tesseramento di calciatori minorenni provenienti da paesi stranieri, si verificò una **proliferazione** così **spropositata di tesseramenti di giovani talenti stranieri** da indurre la **FIFA** ad intervenire con l'emissione di **3 diverse circolari nel 2009**.

Il 13 Febbraio, con la **circolare n. 1709**, vengono aggiunte **2 nuove eccezioni al divieto generale** di trasferimento internazionale del minore all'art. 19 (rispettivamente la **lett. d** e **lett. e** al 2 paragrafo) che erano già state affrontate all'interno del "**Minor player application guide**" del 16 febbraio 2018.

3. segue il **Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori** (in vigore **dal 1° Ottobre 2009**), caratterizzato da **prescrizioni ben più rigorose**: il ***Regulation on the Status and Transfer of Players***.

All'interno del nuovo regolamento (RSTP) l'**art.19** è la norma primaria che disciplina il trasferimento dei calciatori minorenni o il loro primo tesseramento.

Principio cardine: i trasferimenti internazionali riguardanti i giocatori minori sono vietati.

*“1. International transfers of players are **only** permitted **if the player is over the age of 18**”.*

L'Art. 19.2 individua oggi **5 eccezioni** al divieto generale.

1. 5 ECCEZIONI AL DIVIETO GENERALE

- 1) tesseramento è permesso se **anche i suoi genitori si trasferiscono nel medesimo paese della nuova società** (o della prima società a tesserarlo) **per motivi indipendenti dal calcio.**

“a) The player’s parents move to the country in which the new club is located for reasons not linked to football”.

- 2) Possibilità di tesseramento per i giovani calciatori di età compresa **tra i 16 e i 18 anni** se **cittadini** di uno dei paesi della **UE** o comunque appartenenti alla **AEE** (Area Economica Europea) (UE+Norvegia, Islanda, UK...)

“b) The transfer takes place within in the territory of the European Union (EU) or European Economic Area (EEA) and the player is aged between 16 and 18”.

2. 5 ECCEZIONI AL DIVIETO GENERALE

3) **Regola del 50 + 50 km**: l'opportunità di tesserare minorenni **residenti a non più di 50 km dal confine dello Stato in cui ha sede la società** sempre che quest'ultima **non disti oltre 50 km dal medesimo confine**, il tutto a condizione che la **distanza complessiva** tra il domicilio e la sede della squadra sia **massimo di 100 km** e che il giovane continui a vivere nella propria abitazione.

“c) The player lives no further than 50 km from a national border and the club with which the player wishes to be registered in the neighbouring association is also within 50 km of the border. The maximum distance between the player's domicile and the club's headquarters shall be 100 km.

In such cases, the player must continue to live at home and the two associations concerned must give their explicit consent”.

3. 5 ECCEZIONI AL DIVIETO GENERALE

VII. INTERNATIONAL TRANSFERS INVOLVING MINORS 29

4) & 5) Introdotte nel 2020, le due nuove eccezioni si riferiscono ai **motivi umanitari e accademici**.

In entrambi i casi, il minore deve lasciare il suo paese di origine **senza i genitori**.

Nel caso di motivi umanitari → **non viene stabilito alcun limite** e dipenderà dal periodo di tempo concesso dal paese ospitante.

Nel caso di motivi accademici → le **RSTP** stabiliscono che la registrazione del minore con il nuovo club **non possa superare un anno** ed il giovane calciatore potrà registrarsi **unicamente presso un club amatoriale** che non ha alcun rapporto di fatto, legale o finanziario con un club professionistico.

VII. INTERNATIONAL TRANSFERS INVOLVING MINORS

19 Protection of minors

1. International transfers of players are only permitted if the player is over the age of 18.
2. The following five exceptions to this rule apply:
 - a) The player's parents move to the country in which the new club is located for reasons not linked to football.
 - b) The player is aged between 16 and 18 and:
 - i. the transfer takes place within the territory of the European Union (EU) or European Economic Area (EEA); or
 - ii. the transfer takes place between two associations within the same country.

The new club must fulfil the following minimum obligations:

 - iii. It shall provide the player with an adequate football education and/or training in line with the highest national standards (cf. Annexe 4, article 4).
 - iv. It shall guarantee the player an academic and/or school and/or vocational education and/or training, in addition to his football education and/or training, which will allow the player to pursue a career other than football should he cease to play professional football.
 - v. It shall make all necessary arrangements to ensure that the player is looked after in the best possible way (optimum living standards with a host family or in club accommodation, appointment of a mentor at the club, etc.).
 - vi. It shall, on registration of such a player, provide the relevant association with proof that it is complying with the aforementioned obligations.

La norma che regola il **primo tesseramento di un minore** è il **co.3** dell'**art.19** del **RSTP**.

Anche in questo caso è stabilita una regola base che consiste nel **divieto di primo tesseramento di un minorenne con nazionalità differente da quella della società calcistica**.

“3. The conditions of this article (n. 19) shall also apply to any player who has never previously been registered with a club, is not a national of the country in which he wishes to be registered for the first time and has not lived continuously for at least the last five years in said country.

Ci sono 3 eccezioni:

1. “5 years Rule”:

il giovane calciatore che risulta essere stato **ininterrottamente residente per 5 anni nel medesimo Paese della società** può essere dalla stessa tesserato per la prima volta.

“(...) every first registration of a foreign minor player who has lived continuously for at least the last five years in the country in which he wishes to be registered (...)”. (art. 19.4)

2. “*Exchange Student*”:

trattasi della eccezione che permette il tesseramento di un minore **presente nel Paese della società calcistica per motivi di studio** (Exchange, Erasmus); affinché l’eccezione possa operare è necessario che si realizzi almeno una di queste condizioni:

- a) la **durata** del periodo di studio all’estero sia **inferiore ad un anno**;
- b) pur essendo **superiore ad un anno**, il ragazzo diventi **maggiorenne in meno di un anno**;
- c) il **programma di studio rimanente non sia superiore ad un anno**.

3. “*Unaccompanied player*”:

tale eccezione consente il primo tesseramento di un calciatore minorenni da parte delle società calcistiche nel caso in cui lo stesso abbia lo *status* di **rifugiato politico**.

Per la FIFA: **quando il calciatore non può più fare ritorno nel suo Paese di origine** essendo la sua **vita** e la sua **libertà minacciate** per motivi di **discriminazione** etnica e razziale o di appartenenza sociale, politica e religiosa.

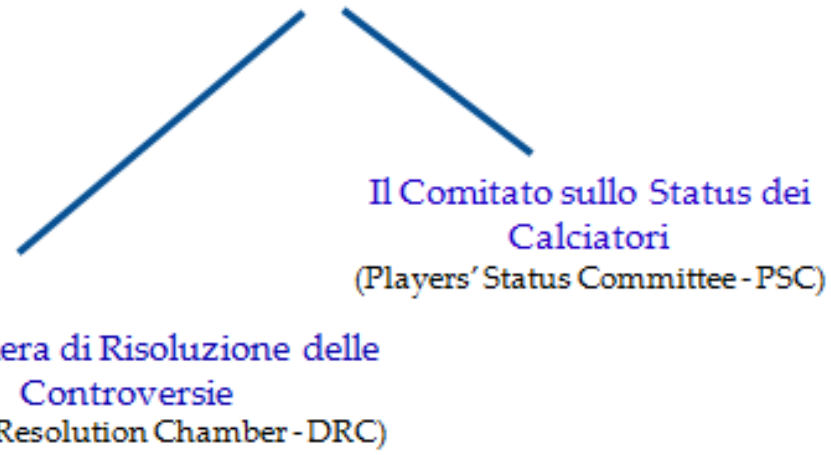
Trasferimento Internazionale del minore calciatore:

Fonte T.I.	Regola Generale	Eccezioni	Fonti eccezioni
Art. 19.1 (RSTP)	<i>“International transfers of players are only permitted if the players is over the age of 18”</i>	Trasferimento dei genitori per <i>motivi indipendenti dal calcio</i>	Art. 19. 2 (lett. a)
		Età del minore compresa tra i 16 e i 18 anni se cittadino UE o EEA	Art. 19. 2 (lett. b)
		Regola 50+50 km	Art. 19. 2 (lett. c)
		<i>Motivi umanitari</i>	Art. 19.2 (lett. d)
		<i>Motivi accademici</i>	Art. 19.2 (lett. e)

Primo trasferimento di un minorenne con nazionalità differente da quella della società calcistica:

Fonti	Regola Generale	Eccezioni	Fonti normative delle eccezioni
Art. 19.3 (RSTP)	<i>“The conditions of this article shall also apply to any player who has never previously been registered for the first time (...)”</i>	<i>5 years Rule</i>	Art. 19.3 RSTP
		<i>Exchange Student</i>	Minor player application guide
		<i>Unaccompanied Player</i>	Minor player application guide

Organi Interni alla FIFA “Giurisdizionali”



L'**art.19.4**, infine, stabilisce che ogni **trasferimento internazionale** di cui al par.2 ed ogni **primo tesseramento** del calciatore straniero minore di cui al par.3 sono **soggette** all'**approvazione** della **Sub-Committee** istituita **presso** la **Players' Status Committee**, uno dei 2 organi interni alla FIFA (l'altro è la *Dispute Resolution Chamber*).

La **società** che tessera per la prima volta il giocatore **deve**:

- fornire **adeguata istruzione** ed una **formazione calcistica** in linea con i più elevati standard nazionali;
- permettere un'istruzione e **formazione accademica/scolastica** e/o **professionale**;
- adottare tutte le **misure necessarie alla tutela del giocatore** (un contesto familiare che lo ospiti, un alloggio adeguato e un tutore all'interno della società che si occupi delle questioni logistiche).

Nel caso di specie, il Tribunale di Pescara ha riconosciuto il **diritto di un minore a tesserarsi** anche se giunto in Italia senza genitori ed in affidamento presso una coppia in quanto: *“occorre consentire il **libero esercizio dei diritti riconosciuti al minore extracomunitario anche nello svolgimento dell’attività sportiva**, avendo il ragazzo trovato in Italia non solo un’adeguata rete di assistenza e protezione materiale ma anche giuridica, attraverso l’istituto dell’**affidamento consensuale** e può dunque pretendere quella tutela che l’ordinamento interno e quello internazionale recepisce gli garantiscono”*.

FIFA, però, ha sempre rigettato le richieste di tesseramento che non prevedessero la presenza del nucleo familiare a seguito del calciatore minorenni e – di fatto – non ha mai riconosciuto la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori **rendendo** anche l’**eventuale delega della responsabilità genitoriale** di un minore ad un parente o ad un terzo soggetto **nulla** ai fini di rappresentare un’eccezione al generale divieto di trasferimento internazionale di giovani calciatori ai sensi dell’art. 19.2 del Regolamento.

FC Barcellona vs FIFA

“L’assenza di un obbligo di rilascio di un certificato di trasferimento internazionale (ITC) per i calciatori di età inferiore ai 12 anni (art. 9 cpv. 4 RSTP) non elimina l’obbligo di osservare il divieto di trasferimento per i giocatori minorenni (art. 19 RSTP).

Pertanto, i giocatori di età inferiore a 12 anni possono essere trasferiti solo se il club che richiede la registrazione ha dimostrato la conformità ai requisiti previsti dall’art. 19 cpv. 2 RSTP”.

- Qual è il ruolo della FIFA nella protezione dei minori? Art.19 e TPO



Avv. Domenico Filosa

*“(...) it is unreasonable to limit the applicability of Art. 19 para. 4 RSTP to cases of agreements between clubs only. The interpretation of the word agreement should be wider, and include **also agreements concluded between the registering club and the player himself, his parents, agents, etc.**”*

Come molti trasferimenti internazionali di minori sono stati raggiunti senza il consenso dell'ex club, *“è irragionevole limitare l'applicabilità dell'art. 19 para. 4 solamente ai casi di accordi fra club. L'interpretazione della parola accordo dovrebbe essere più ampia e includere anche accordi conclusi tra il club di registrazione e il giocatore stesso, i suoi genitori, agenti, ecc.”.*

“The obligation imposed by Art. 19-bis RSTP on clubs to report minors attending an academy to the relevant association is a further, and different, obligation than the one concerning the registration of the players.”

In altre parole, non si può ritenere che l'obbligo di registrazione di un calciatore minorenne copra automaticamente anche l'obbligo di eseguire determinati “report” sui giocatori minorenni che frequentano l'accademia calcistica del club.

Novembre 2019, TAS ha confermato, in parte, la decisione in primo grado della Commissione Disciplinare della FIFA, secondo la quale il club inglese avrebbe violato le norme volte a contrastare il fenomeno del *trafficking* di giovani stranieri (art. 19.1 e 19.4 RSTP).

Nel rivedere le sanzioni, il **lodo** arbitrale ha stabilito:

- **divieto** di **tesserare qualsiasi nuovo giocatore**, a livello nazionale o internazionale, **per una intera sessione di mercato** (che il club ha già scontato durante la sessione estiva del 2019);
- **ammenda** alla FIFA per un importo di **300.000 franchi svizzeri**;
- **richiamo** nei confronti della società.



1. TPO AFTER FIFA'S TPO BAN

Definizione: Un **soggetto giuridico** – potenzialmente **diverso dal club** con il quale il giocatore ha un contratto di lavoro – detiene una **titolarità di diritti**, cd. **diritti economici**, sul valore di un futuro trasferimento di un calciatore da un club sportivo ad un altro.

Nella **prassi negoziale** del trasferimento dei giocatori, che ha dato vita al fenomeno del **TPO**, si suole distinguere tra diritti federativi e diritti economici.

Diritti federativi: il club ha il diritto di ingaggiare un giocatore professionista e tesserarlo per la propria federazione nazionale.

Diritti economici: sono i cd. **“Diritti derivati”** dal trasferimento dei diritti federativi, dai quali sono ontologicamente diversi, ma da essi traggono benefici patrimoniali.

- Dunque, il contratto TPO va a trasferire la **proprietà su una quota del futuro diritto di trasferimento del giocatore e non sui diritti di prestazione sportiva del giocatore** stesso. D'altra parte, in questa tipologia di accordo, il giocatore non è tecnicamente parte del contratto; solo talvolta è richiesto il suo consenso, come condizione per perfezionare il contratto stesso.

Vantaggi: fonte di capitale alternativo.

Svantaggi: entrata di **soggetti terzi finanziari nel mondo del calcio**, che otterrebbero un “ritorno economico dell’investimento” solo nel caso di effettivo trasferimento del calciatore. Es. dietro un forte investimento vi sono in realtà degli agenti di calciatori: evidente un conflitto di interessi, soprattutto perché maggiormente propensi a creare una volatilità del mercato dei calciatori in ragione delle loro commissioni di trasferimento.

2. TPO AFTER FIFA'S TPO BAN

RAIOLA ESCE ALLO SCOPERTO E LO SPINGE VERSO IL REAL

OCCHIO JUVE!

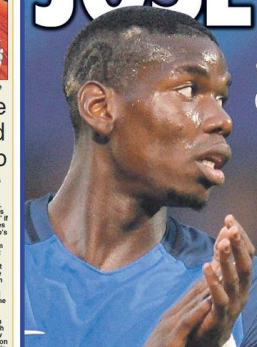
POGBA SE NE VA



Smalling: I'll tame Russian beast



JOSE LEADS POG RACE



City pull out of £78m fight



DIAMONDS AREN'T FOREVER



£78m POGBACK



» UNITED TO DIG DEEP FOR STAR THEY LET GO

Pogba saluta

Ha detto alla Juve che vuole lo United

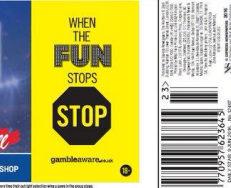
A Torino aspettano Raiola e l'offerta



Caccia al nuovo Paul Fari puntati su Matic E rispunta Sissoko



WHEN THE FUN STOPS STOP



£78m POGBACK

British record needed to land Juve's midfield master

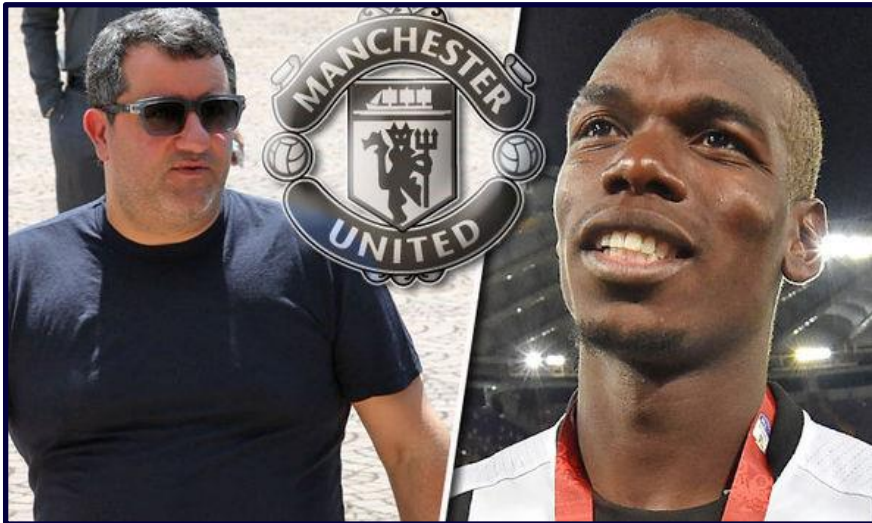


3. TPO AFTER FIFA'S TPO BAN

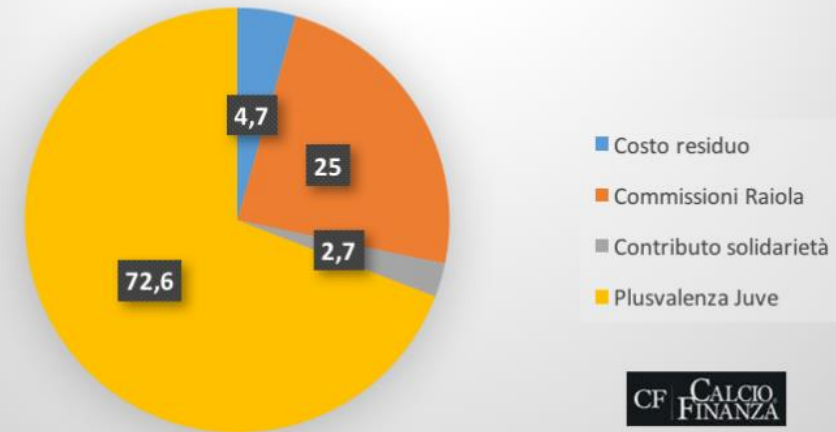
V. THIRD-PARTY INFLUENCE

Article 18bis Third-party influence on clubs

1. No club shall enter into a contract which enables any other party to that contract or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams.
2. The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations set out in this article.



L'affare Pogba





UNIVERSITÀ
DI TORINO

Grazie



domenico.filosa@athenalaw.it

